



Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico

Approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 22-05-2019

Indice

- Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento
- Art. 2 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti
- Art. 3 – Compostaggio domestico
- Art. 4 - Modalità di adesione al compostaggio domestico o collettivo
- Art. 5 – Cessazione compostaggio
- Art. 6 – Albo Compostatori
- Art. 7 - Riduzione Tari
- Art. 8 - Distribuzione compostiere
- Art. 9 - Attività di controllo e monitoraggio
- Art. 10 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali
- Art. 11 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 12 – Modifiche al presente Regolamento

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
- d) gli scarti di cibo;
- e) i trucioli di legno;
- f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- h) i fiori recisi;
- i) le foglie e gli sfalci d'erba di giardino;
- j) la lettiera di piccoli animali;
- k) le fibre naturali;
- l) quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.
- m) cenere in piccole quantità

Cos'è il Compostaggio

Il compostaggio è un processo di decomposizione naturale dei nostri scarti alimentari. Nel caso di compostaggio domestico, questo processo avviene all'interno di una compostiera, un contenitore appositamente realizzato per facilitare la decomposizione. La materia organica immessa nella compostiera col passare dei giorni, si degrada diminuendo di 6-7 volte il suo volume iniziale e trasformandosi in compost. Quando il compost è maturo, si raccoglie e può essere utilizzato per le sue proprietà di fertilizzante e ammendante per migliorare la struttura fisica del suolo.

Come si fa?

Collocando nella compostiera un misto tra i nostri scarti alimentari e i scarti del giardino come anzidetto. Il resto del lavoro viene svolto soprattutto dai micro organismi, batteri, insetti e lombrichi che trasformano tramite la loro digestione enzimatica quegli scarti in compost. In questo processo naturale, il ruolo dell'uomo è di mantenere in vita tutti gli organismi che abitano nella compostiera dandogli da mangiare e monitorando il livello di umidità e di ossigeno. I motivi per farlo non mancano. I vantaggi del compostaggio hanno effetti positivi su i tre livelli d'interesse:

Economico

Valorizzare una risorsa invece di condannarla a diventare spazzatura;

Ridurre i costi legati al trasporto della spazzatura;

Ridurre i costi legati alla gestione dello smaltimento, l'attrezzatura di smaltimento e dell'usura delle strade;

Ridurre il volume di rifiuti che confluiscono nelle discariche evitando di occupare terreni per costruirne di nuove;

Investire energie e risorse economiche del comune, che non devono essere più spese per la gestione dei rifiuti, per altri fini;

Sociale

Diventare un modello per le altre città nel campo della gestione sostenibile dei rifiuti.

Benessere/vivibilità del cittadino nella sua città;

Evitare di riempire i cassonetti per strada o quello dell'indifferenziato secco con materiale putrescibile, evitando il formarsi di cattivi odori, ed evitando l'avvicinarsi di animali indesiderati, scongiurando il rischio di patologie e riducendo il livello di sporcizia delle strade; Ridurre la congestione e l'usura del manto stradale togliendo dalle strade il 40% dei camion per la raccolta dell'immondizia.

Rendere i cittadini coinvolti e parzialmente autonomi nella gestione dei rifiuti della loro città;

Soddisfazione nel produrre il proprio fertilizzante, diminuendo il bisogno di comprare fertilizzanti chimici;

Ambientale

Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua;

Ridurre l'inquinamento legato al trasporto e far diminuire la domanda di carburante sacchetti, etc.;

Ritornare alla terra tutti quegli elementi che la rendono fertile




Figura 1

Art. 2 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti


Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal comune:



composter in plastica

Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.

IL COMPSTER FAI DA TE.



Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e/o dell'impresa di gestione del servizio di igiene ambientale.

Art. 3 – Compostaggio domestico

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

1) L'utente è tenuto ad avviare a recupero in proprio, la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 1;

2) L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori o simile, di cui all'art. 6, **non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (“porta a porta”, isole ecologiche, ecocentro, cassonetti) i rifiuti organici** destinati al compostaggio domestico di cui all'art 1;

3) Possono aderire al compostaggio domestico unicamente le “utenze domestiche”, comprese quelle condominiali, che dispongono di **un'area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio, di almeno 10 metri quadrati per componente dei nuclei familiari che effettuano il compostaggio domestico; eventualmente se il suddetto terreno di proprietà dove conferire il compost non è sufficiente, potrà essere conteggiato altro terreno di proprietà del compostatore che sia di sua proprietà e al servizio di unità abitativa ubicata nel territorio del Comune di Picinisco;**

4) L'utente s'impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;

5) L'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nei casi di compostaggio condominiale;

6) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito l'ufficio Competente del Comune e/o l'impresa di gestione dei servizi di igiene urbana. Queste ultime provvederanno a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;

7) Le compostiere concesse in comodato d'uso gratuito da parte del Comune (fino ad esaurimento delle scorte e solo per le utenze in cui si ha la residenza) o acquistate e/o realizzate dal compostatore devono essere **posizionate ad una distanza di almeno 2,50 metri dai confini di proprietà, che si estende a 10,00 metri nel caso del sistema a cumuli e buche, in quest'ultimo caso tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abita/no il/i detentore/i della compostiera se condominiali.** Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante; Fermo restando che rimangono applicabili le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste ai vicini.

8) Attività vietate:

- E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- E' vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- E' vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;

- E' vietata la combustione dei rifiuti;
- E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 4 - Modalità di adesione al compostaggio domestico

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda all'ufficio competente.

Le utenze residenti che autocertificano il possesso e l'utilizzo di un'idonea ed efficiente compostiera posizionata su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore a 10 mq, per abitante, della quale hanno l'effettiva disponibilità, vengono iscritte di diritto all'Albo dei Compostatori o simile.

Le utenze che richiedono al Comune la compostiera in comodato gratuito saranno iscritte all'Albo dei Compostatori o simile, se risultate idonee, a seguito della consegna della stessa che avverrà a conclusione della procedura descritta all'art. 9.

Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà (all'interno degli spazi condominiali), è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico.

Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori o simile, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il suddetto elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Art. 5 – Cessazione compostaggio

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio è tenuto a dare formale comunicazione, all'Ufficio Tecnico e per conoscenza all'Ufficio Tributi del Comune, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza presso cui si effettuava il compostaggio e restituendo la compostiera (se fornita dal Comune).

Art.6 - Albo Compostatori

Il Comune redige l'albo dei compostatori sia cartaceo che elettronico contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico, che sono risultate idonee e hanno l'effettiva disponibilità della compostiera, oltre che soddisfare quanto specificato all'art. 4 del presente Regolamento.

Gli utenti che già prima della redazione dell'Albo dei compostatori effettuavano il compostaggio domestico tramite la compostiera fornita dal Comune verranno iscritti d'ufficio all'Albo suddetto.

Art. 7 – Riduzione TARI

Le utenze iscritte all'albo dei compostatori avranno diritto, alla riduzione quantificata nel regolamento della TARI o simile, relativa all'utenza presso la quale è presente e utilizzata la compostiera.

Tale riduzione dovrà essere rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dall'organo competente dell'Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria nel versamento della TARI o similare per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento

L'uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 3 e 4 comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità ed il ritiro della compostiera (se fornita del Comune).

Art. 8 - Distribuzione compostiere

Le compostiere verranno assegnate, in comodato d'uso gratuito con relative istruzioni per l'uso. La distribuzione è riservata ai cittadini residenti che hanno domicilio nel territorio comunale.

Il luogo dove dovrà essere posizionata la compostiera potrà essere anche non coincidente con il domicilio, nel qual caso dovrà esserne dimostrata la disponibilità (proprietà, affitto, usufrutto, ecc.) dell'area presso la quale posizionare la compostiera e su cui utilizzare il compost ottenuto.

Successivamente all'approvazione del Regolamento, con apposito avviso pubblico dell'ufficio Competente, verrà data comunicazione alla cittadinanza delle compostiere ancora disponibili per la distribuzione in comodato e dei contenuti del presente regolamento.

La distribuzione di ulteriori compostiere verrà comunicata alla cittadinanza sempre tramite avviso pubblico dell'ufficio Competente del Comune sulla base dei criteri contenuti nel presente Regolamento.

Art. 9 - Attività di controllo e monitoraggio

1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dal Corpo di Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

2) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 10 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.

Art. 11 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale.

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 12 – Modifiche al presente Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

